



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 192 DEL 21/12/2023

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO PER MANIFESTAZIONE DELL'A.N.A. SEZIONE ISOLA DEL GRAN SASSO PER COMMEMORAZIONE CADUTI SELENYJ JAR ANNO 2023. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventitre, addì ventuno, del mese di Dicembre alle ore 17:05, si è riunita presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente IANNI ANDREA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	IANNI ANDREA	SI
VICESINDACO	MELOZZI FRANCESCA	--
ASSESSORE	BERARDINELLI LUCA	SI
ASSESSORE	DI LUCA PAOLA	--
ASSESSORE	DI FRANCESCO ANDREA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale DI MATTEO CARLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il IANNI ANDREA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Associazione Nazionale Alpini in Congedo di Isola del Gran Sasso d'Italia, ogni anno, svolge apposita manifestazione nella ricorrenza della commemorazione solenne del sacrificio degli alpini del battaglione L'Aquila a Selenyj Jar, quale momento di ricordo ai caduti per la Patria e momento di aggregazione tra le genti d'Abruzzo;
- la manifestazione svolta nell'anno 2019 è stata la 27^a edizione, ha avuto rilievo nazionale con la presenza del Labaro Nazionale dell'A.N.A. e di migliaia di alpini provenienti dall'Italia e dall'estero;
- la manifestazione in parola è meritevole oltre che del patrocinio gratuito già concesso, anche dell'assegnazione, come per gli anni pregressi, di un contributo a parziale copertura delle consistenti spese sostenute dall'Associazione per la buona riuscita della manifestazione soprattutto in termini di accoglienza e ospitalità dei numerosi Alpini provenienti da tutte le Regioni D'Italia;

Visto l'art. 6 comma 9 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale recita testualmente: *«A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni»;*

Rilevato che, secondo la Corte dei Conti non si configura quale sponsorizzazione vietata dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Cost.;

Richiamati:

- il parere n. 1075/2010 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia e in particolare: *“...la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21/5/98, n. 5086)....”*

“....per quantificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la sua relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura, invece, quale

sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex. art. 118 Cost.....”;

- *il parere n. 11/2011 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Liguria e in particolare: “...sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell’Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio”.*

Dato atto che l'aspetto che connota le contribuzioni tutt'ora ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'ente locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

Evidenziato che il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ha una economia fondata prioritariamente sul turismo e che, specie in una situazione di crisi economica, occorre sostenere lo sviluppo economico e, quindi, il lavoro;

Dato atto:

- che la compartecipazione del Comune ("diretta" o "indiretta"), nei termini appena sopra precisati alla realizzazione delle iniziative di cui sopra risulta minimale rispetto allo sforzo organizzativo/finanziario che comporterebbe lo svolgimento delle medesime attività in forma diretta da parte dell'ente;
- che, in particolare per ciò che concerne lo sviluppo territoriale, la sostituzione o l'integrazione da parte dell'associazionismo locale nelle competenze dell'ente locale rende l'azione sul territorio più efficiente, in quanto l'associazionismo è in grado di mobilitare, su singoli interessi, molte più risorse umane e strumentali di quante non possa disporre il Comune e con costi decisamente più contenuti, ed efficace in quanto più capace di interpretare le necessità generali della popolazione e i bisogni emergenti dal "sociale";

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI ASSEGNARE all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione Abruzzi – Gruppo Alpini di Isola del Gran Sasso d'Italia un contributo di € 7.000,00 quale apporto alle spese organizzative sostenute , per una manifestazione di grande rilevanza per il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;
3. DI DARE ATTO che il corrente provvedimento deliberativo non si configura come forma di sponsorizzazione di cui al divieto normato all'art. 6 – comma 9° - del D.L. n.78/2010, bensì come sostegno all'iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico nel caso di specie la finalità di favorire forme di socializzazione sul territorio comunale;
4. DI DARE ATTO, altresì, che la modalità di erogazione del servizio in questione da parte del terzo quale modalità alternativa è rispettosa dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità a fronte delle risorse umane, strumentali e finanziarie che il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia dovrebbe destinare all'iniziativa in questione, in caso di assunzione diretta in carico dell'iniziativa;
5. DI DARE ATTO che la somma trova copertura all'ex Cap. 1039/1 del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 corrente esercizio finanziario;
6. DI ATTRIBUIRE le risorse necessarie, pari ad € 7.000,00 , al Responsabile dell'Area Amministrativa e di demandare allo stesso tutti gli atti amministrativi consequenziali, al presente deliberato, ivi compreso l'impegno di spesa e la conseguente liquidazione previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la manifestazione ;
7. DI PRENOTARE la spesa di € 7.000,00, a carico dello stanziamento concernente la concessione dei contributi alle Associazioni per manifestazioni culturali e ricreative iscritte nel Bilancio di Previsione 2023 – 2025 C/Esercizio Finanziario ex cap.1039/1 che presenta la sufficiente disponibilità;
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – c.4° - del D.L.vo n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 962 del 20/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio MARANO SILVANA in data 20/12/2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio a, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 962 del 20/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio MARANO SILVANA in data 20/12/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
IANNI ANDREA

Il Segretario Generale
DI MATTEO CARLA